



PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 250/10^a

3^a COMM. CONSILIARE
2^a COMM. CONSILIARE

COMM. CONTRO LA 'NDRANGHETA

Silvio
24.01.19
[Signature]

Consiglio regionale della Calabria X° LEGISLATURA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

d'iniziativa del Consigliere regionale On. Arturo Bova

Proposta di Legge al Parlamento recante "Interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati (Liberi di scegliere)"

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 2347 del 23/1/2019
Classificazione..... 2A1

Reggio Calabria, 23/01/2019

IL CONSIGLIERE REGIONALE
On. Arturo BOVA

[Signature]

Proposta di legge al Parlamento recante “Interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati (Liberi di scegliere)”

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della costituzione, prevede interventi in favore dei minori e dei giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale. Al fine di descrivere la ratio legis delle presente proposta si richiama uno stralcio dell'accordo sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 dalla Regione Calabria con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”. In proposito si rammenta che:

- la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 dichiara che il fanciullo a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, che la successiva Risoluzione del 29 novembre 1985 - Regole di Pechino in materia di giustizia minorile, afferma che questa deve essere vista come parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese, che la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 dichiara che l' educazione del bambino deve preparare ad una vita responsabile in una società libera;
- il preminente interesse del minore d'età e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l' impostazione di politiche sociali nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della persona;
- il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità attraverso la Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, provvede a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari, a tal fine, organizzando e coordinando i servizi minorili del territorio, e promuove politiche di sostegno ai soggetti in età evolutiva;

- il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.lgs. 28 luglio 1989, n.272 "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88", nonché la legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e il D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche prevedono l'attivazione di iniziative formative, culturali, ricreative e lavorative, volte alla promozione di processi maturativi, etici e responsabilizzanti nei soggetti in età evolutiva sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2005, n. 138, recante "*Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione,*

nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione" prevede all'art. 10 che "*gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio.*

In particolare, l'articolo 1, è finalizzato a:

- garantire ai ragazzi provenienti da contesti familiari di criminalità organizzata, adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, assicurando il soddisfacimento dei loro bisogni e delle esigenze tipiche dell'adolescenza, attraverso la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione delle specifiche potenzialità, inclinazioni e risorse del minore di età e del giovane adulto;

- sviluppare un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative, lavorative e ricreative;

- valorizzare le potenzialità creative, comunicative ed il senso di identità, responsabilità e di legalità dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile e che si trovano in situazioni di disagio sociale ed affettivo attraverso la realizzazione di attività e la presentazione di progetti, anche a carattere sperimentale;

- sperimentare, anche con il coinvolgimento degli Istituti penitenziari, degli U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni), e degli Uffici di esecuzione penale esterna,

azioni rivolte al reinserimento dei minori beneficiari del progetto attraverso l'offerta di attività e programmi destinati anche al contesto familiare di provenienza che si affianchino alle azioni già eventualmente in corso;

- sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale che coinvolgano, ove possibile, anche il nucleo familiare di appartenenza.

L'articolo 2 modifica il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici (Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4) aggiungendovi il riferimento alla prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati e prevede che la somma pari a 1 milione di euro della dotazione, come incrementata dalla l.4/2018, venga destinata all'attuazione agli interventi previsti dalla presente proposta mediante:

contribuzione all'avvio di percorsi educativi personalizzati per i minori ed i nuclei familiari di provenienza;

contribuzione alla realizzazione di percorsi formativi per le figure specialistiche socio assistenziali;

supporto alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale e nel mercato del lavoro.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta, per il finanziamento degli interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati (Liberi di scegliere), attinge a una parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, così come incrementato ad opera dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici). Il comma 1 dell'art. 11 della l. 4/2018 ha infatti previsto che “ La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2017. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma e' destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti." Considerata la natura del suddetto Fondo e la ratio degli interventi previsti dalla presente proposta, si prevede che 1 milione di euro annuo, pari al 50% dell'incremento della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2017, possa essere destinata alla contribuzione all'avvio di percorsi educativi personalizzati per i minori ed i nuclei familiari di provenienza, alla realizzazione di percorsi formativi per le figure specialistiche socio assistenziali, al supporto alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale e nel mercato del lavoro. Ne deriva la modifica della denominazione del suddetto Fondo.

Interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati (Liberi di scegliere)

Art. 1

Interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

1. Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno favoriscono la sottoscrizione di accordi con i Tribunali per i minorenni istituiti presso ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello della Regione interessata, finalizzati alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere" sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017, attraverso azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:

- a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo e/o penale;
- b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell'ambito dei quali sia stato emesso un

provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);

d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell'articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;

f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2005 n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in particolare, a:

a) assicurare ai servizi dell'amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) delle Regioni interessate le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatra infantile e di funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l'assistenza psicologica e l'intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;

b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall'autorità giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori ed i rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell'amministrazione della giustizia di cui alla lettera a);

c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l'autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di

volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei singoli distretti e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b);
d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all'inclusione lavorativa dei minori previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni.

Art. 2

Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici, nonché per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e come incrementata dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, a decorrere dall'anno 2019, è destinata, per la quota pari a 1 milione di euro annui, a sostenere i percorsi di inclusione sociale di cui all'articolo 1 in favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici» di cui al comma 1 assume la denominazione di «Fondo di rotazione

per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati».

IL CONSIGLIERE REGIONALE
On. ANTONIO BOVA
